



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MELONCELLI	ACHILLE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GIZZI	FRANCA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7969/09 depositato il 02/12/2009
- avverso la sentenza n° 184/48/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

D'ALESSANDRI DR. ENRICO
VIA MONTE CIRCEO 12 00015 MONTEROTONDO RM

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 7969/09

UDIENZA DEL

12/10/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

12.10.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23.11.11

Il Segretario

FATTO

Il sig. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dott. Enrico D'Alessandri, con studio in Monterotondo, via Monte Circeo, n.12, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente giudizio, ricorreva contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata il 29.11.2004, volta ad ottenere il rimborso di euro 69.002,00 per le imposte versate a titolo di IRAP, acconto e saldo, per gli anni d'imposta dal 2004 al 2007.

Deduceva la ricorrente che il presupposto dell'IRAP, art. 2 D.Lgs. 446/1997 è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni o servizi e che agli stati membri la disciplina comunitaria vieta di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia carattere d'imposta sulla cifra degli affari.

Eccepiva perciò la violazione dell'art.33 della VI° direttiva 77/388 CEE, in quanto le caratteristiche strutturali dell'IRAP, pur non coincidenti, presentavano marcate similarità con quelle tipiche dell'IVA in relazione alla generalità, ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ed alla proporzionalità delle aliquote. Insisteva pertanto per il rimborso richiesto con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 3, si opponeva in primo luogo al rimborso d'imposta per gli anni 2000, 2001 e 2002, perché definita ai sensi dell'art. 9 della legge 289/2002, mentre per le altre annualità residue confermava che l'IRAP era comunque dovuta atteso il diverso presupposto impositivo rispetto all'IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n.184/48/08, alla luce del pronunciamento della Corte di Giustizia europea respingeva la tesi di parte del contrasto della norma interna con quella comunitaria, e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro mille.

Ricorre a questo Collegio la società [REDACTED] rappresentata e difesa come in atti, con appello regolarmente notificato all'Ufficio competente e tempestivamente iscritto a ruolo, lamentando l'ingiusto accollo delle spese. Esponeva, infatti, che all'epoca della presentazione del ricorso, 2006, si andava formando un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità favorevole all'ipotesi del rimborso, e che solo a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea era stata definitivamente superata l'inesistenza del contrasto tra normativa interna e quella comunitaria. Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in merito alla condanna alle spese.

L'Ufficio competente, regolarmente costituito, si opponeva alle pretese di parte facendo notare che i primi giudici non avevano fatto altro che applicare il dettato dell'art. 91 c.p.c. secondo il quale le spese vanno accollate alla parte soccombente. Nel merito poi osservava che già a partire dal 2007, con propria circolare, 9/2007, l'Amministrazione Finanziaria si era espressa nel senso di favorire la rinuncia al contenzioso dei contribuenti con accordo sulle spese, ma che ormai, stante la decisione comunitaria favorevole alle tesi

dell'Ufficio la condanna alle spese andava confermata. Concludeva per la conferma della sentenza impugnata ed il ristoro delle spese anche di questo grado di giudizio.

DIRITTO

Il regolamento delle spese è disciplinato nel rito tributario dal 1° comma dell'art.15 del D. Lgs. 546/92, secondo il quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza" lasciando tuttavia alla commissione tributaria la discrezionalità di compensare le spese in tutto o in parte a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

La condanna alle spese di soccombenza rappresenta l'attuazione del principio costituzionale del diritto alla difesa, art. 24 Cost., essendo chiaro che tale diritto verrebbe ad essere menomato, e dunque non effettivo, se la parte, per ottenerne la tutela, fosse costretta a sopportare in via definitiva le spese processuali, venendo a subire così una diminuzione patrimoniale. Il principio della soccombenza, tuttavia, non è assoluto, essendo prevista la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese nel caso di soccombenza reciproca e nel caso in cui concorrano altri giusti motivi.

I casi nei quali è stata riscontrata la presenza di giusti motivi da parte della giurisprudenza di legittimità possono così riassumersi:

- l'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (340/1976, 2885/1979);
- l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale di una norma o comunque la non univocità della giurisprudenza soprattutto di merito (7535/1993, 3132/1979);
- l'illegittimità costituzionale della norma, posta a base della sentenza, intervenuta nel corso del giudizio (48/1990, 1379/1971);
- la novità o peculiarità delle questioni trattate (8210/2003, 2299/1978);
- la rinuncia ad alcune delle domande proposte;
- la conciliazione delle parti;
- l'accoglimento del ricorso per motivi meramente formali;
- l'accoglimento parziale del ricorso (18705/2003);
- il mutamento della giurisprudenza intervenuto nel corso del processo;
- i comportamenti complessivi delle parti in sede processuale ed extraprocessuale;
- la buona fede della parte soccombente.

E proprio alla luce di tali orientamenti che nel caso all'esame del Collegio una più attenta valutazione dei giudici di prime cure avrebbe dovuto portare alla declaratoria di compensazione delle spese piuttosto che alla pronuncia di accollo delle stesse alla parte soccombente. L'ipotesi infatti di una possibile violazione dell'art.33 della VI direttiva europea da parte del decreto istitutivo dell'IRAP, 446/1997, non era poi così peregrina considerato che si è dovuti arrivare fino alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza c 475/03 del 3.10.2006, per dirimere la questione e che tale pronunciamento è intervenuto in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

La società quindi ha agito in tutta buona fede, dopo aver comunque assolto l'imposta, nella convinzione di esercitare un diritto al rimborso che poi medio tempore si è rivelato non attuabile per la giurisprudenza successivamente intervenuta. E' vero come afferma l'Ufficio che contrariamente all'ordinaria ripartizione delle spese nel caso di rinuncia al processo, in questo caso l'Amministrazione Finanziaria, circolare 9/2007, si era resa disponibile ad un accordo sul punto quale misura deflattiva del contenzioso, ma è anche

vero che tale circostanza non può da sola giustificare una condanna alle spese stante l'obiettivo controvertibilità delle questioni di diritto trattate.
La natura della controversia giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Roma, lì 12 ottobre 2011

IL RELATORE


Franca Gizzi

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gizzi', written over the printed name.

IL PRESIDENTE

Achille Meloncelli

Meloncelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Meloncelli', written below the printed name.